Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 117° — Numero 183

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 14 luglio 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sicilia

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1976, n. 475.

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Urbino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 37 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:

finanza aziendale;
economia delle aziende di credito;
tecnologia dei cicli produttivi;
organizzazione delle imprese industriali;
tecnica delle operazioni di borsa;
analisi economica;
economia monetaria e creditizia;
economia internazionale;
economia e politica industriale;
economia e politica del lavoro;
scienza delle finanze e diritto finanziario 2°;
economia e politica del territorio;
economia politica 3°;
diritto sindacale italiano e comparato;
diritto della previdenza sociale;
diritto delle assicurazioni;
diritto regionale;
scienza dell'amministrazione;
diritto privato comparato;
diritto agrario;
legislazione urbanistica;
elaboratori elettronici e sistemi meccanografici;
ricerca operativa;

matematica applicata all'economia;
teoria dei campioni;
statistica metodologica;
metodologia e tecnica della ricerca sociale;
statistica aziendale;
economia della popolazione;
sociologia del lavoro e dell'industria;
sociologia urbana e rurale;
sociologia politica;
sociologia economica;
storia economica dei Paesi in via di sviluppo;
storia della popolazione.

Art. 39 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di teoria e storia della storiografia.

Art. 106 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti i seguenti:

I Gruppo:
scienza della terra;
fisica ambientale.

II Gruppo:
rilevamento e trattamento dei dati;
modelli e simulazione di sistemi;
analisi delle decisioni.

Art. 108 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti:
rilevamento geologico;
sedimentologia;
geotecnica;
idrogeologia;
petrografia applicata;
paleoecologia;
palinologia;
oceanografia fisica.

Art. 109 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:
immunogenetica;
citogenetica;
enzimologia;
virologia;
idrobiologia e pescicoltura;
biologia dello sviluppo.

L'art. 112, relativo alle propedeuticità, è modificato nel senso che i commi terzo e quinto sono abrogati e sostituiti dal seguente:

Corso di laurea in scienze geologiche

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	se non si è superato l'esame di:
fisica sperimentale	istituzioni di matematiche
petrografia	mineralogia
geologia	chimica generale ed inorganica con elementi di organica
	petrografia
	paleontologia
geologia applicata	geologia
fisica terrestre	fisica sperimentale
	geologia

Corso di laurea in scienze biologiche

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	se non si è superato l'esame di:
fisica	istituzioni di matematiche
chimica organica	chimica generale ed inorganica
anatomia comparata	
chimica biologica	fisica
	chimica organica
fisiologia generale	anatomia umana

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1976
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 47

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1975.

Modificazioni alla composizione della commissione permanente interministeriale sull'inquinamento marino.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1970, n. 94, che prevede tra l'altro il funzionamento presso il Ministero della marina mercantile di una commissione permanente interministeriale sull'inquinamento marino;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1972, col quale è stata costituita l'anzidetta commissione;

Ritenuta la necessità di modificare la composizione della commissione a seguito delle variazioni intervenute nell'assegnazione del personale agli uffici delle amministrazioni interessate; integrandola con la partecipazione dei rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste ed escludendo quella del Ministero per l'ambiente in relazione al decreto del Presidente della Repubblica n. 657 del 14 dicembre 1974, convertito in legge n. 5 del 29 gennaio 1975;

Viste le designazioni delle predette amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, sui compensi ai componenti commissioni, consiglio, comitati, ecc., coi divieti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804, dalla legge 27 ottobre 1973, n. 628 e dalla legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Art. 1.

La commissione è presieduta dal Sottosegretario di Stato per la marina mercantile on. prof. Primo Lucchesi e, in caso di sua assenza o impedimento, dal direttore generale del demanio marittimo e dei porti.

Art. 2.

La commissione permanente interministeriale sull'inquinamento marino è composta come segue:

MEMBRI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

In rappresentanza del Ministero della marina mercantile:

Balducci dott. Fausto, dirigente generale, Franchi dott. Angelo, dirigente superiore, d'Aniello dott. Felice, primo dirigente e D'Agostino dott.ssa Gerarda, direttore di divisione es., membri effettivi, Esposito dottor Antonio, primo dirigente, membro supplente, per la Direzione generale del demanio marittimo e dei porti;

Amoroso dott. Biagio, primo dirigente, membro effettivo e Notari dott. Bruno, direttore di sezione, membro supplente, per la Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo;

Sgarro dott. Francesco Paolo, primo dirigente, membro effettivo e tenente di vascello Consiglio Giuseppe, membro supplente, per la Direzione generale del naviglio;

Paroletti dott. Sergio, primo dirigente, membro effettivo e Greco dott.ssa Bianca, direttore di sezione, membro supplente, per la Direzione generale della pesca marittima;

Conte dott. Plinio, direttore di sezione, membro effettivo, per il Gabinetto;

capitano di vascello (CP) Merola Luigi, membro effettivo e capitano di fregata (CP) Alati Antonio, membro supplente, per l'Ispettorato generale delle capitanerie di porto;

Bosco ing. Giuseppe, dirigente superiore ruolo tecnico, membro effettivo e Pavone ing. Antonino, primo dirigente tecnico, membro supplente, per l'Ispettorato tecnico.

In rappresentanza del Ministero degli affari esteri:

Santoro dott. Giuseppe, consigliere di ambasciata, membro effettivo e V. de Mohr dott. Arnaldo, consigliere di legazione, membro supplente.

In rappresentanza del Ministero della difesa marina:

capitano di fregata Rossi Enrico, membro effettivo e capitano di fregata D'Este Giuliano, membro supplente.

In rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia:

Sellerio prof. Ugo, professore di ingegneria dell'Università di Palermo, membro effettivo e Caruñchio professor Vincenzo, professore incaricato di analisi chimica dell'Università di Roma, membro supplente.

In rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Razzano ing. Salvatore, ispettore generale, membro effettivo, Bonomolo ing. Enrico, ispettore superiore e Ceglie dott. Armando, chimico capo aggiunto, membri supplenti.

In rappresentanza del Ministero dell'interno:

Arrigo ing. Mario, primo dirigente, membro effettivo e Delle Chiaie ing. Mario, primo dirigente, membro supplente.

In rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Panella dott. Sergio, esperto superiore, membro effettivo.

In rappresentanza del Ministero delle finanze:

Svizzeretto dott. Raul, dirigente superiore, membro effettivo e Cottone dott. Salvatore, primo dirigente, membro supplente.

In rappresentanza del Ministero della sanità:

Sarti dott. Nicola, chimico superiore, membro effettivo e Bernacchia ing. Alessandro, ingegnere superiore, membro supplente.

In rappresentanza del Ministero del tesoro:

Di Blasi dott. Ludovico, dirigente superiore, membro effettivo e Chianese dott. Vincenzo, direttore di sezione, membro supplente.

In rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo:

Di Palma dott.ssa Franca, direttore di sezione, membro effettivo.

In rappresentanza delle partecipazioni statali:

Di Giulio dott. Antonio, primo dirigente, membro effettivo e Frisone dott. Giuseppe, consigliere, membro supplente.

In rappresentanza dei lavori pubblici:

Nicita dott. ing. Paolo, ingegnere capo r.e. del G.C., membro effettivo e De Cunto dott. ing. Giuseppe, primo dirigente, membro supplente.

MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE

In rappresentanza del Consiglio nazionale delle ricerche:

Passino prof. Roberto, direttore dell'istituto di ricerche delle acque, membro effettivo e Marchetti professor Roberto, assistente ordinario e professore della Università di Milano, membro supplente.

In rappresentanza della Federazione italiana armamento di linea:

com.te Kucich Gastone, membro effettivo e com.te Franchini Curzio, membro supplente.

In rappresentanza della Confederazione nazionale degli armatori liberi:

Tucci avv. Vittorio, membro effettivo e cap. Sarchiola Giovanni, membro supplente.

In rappresentanza dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura:

Cavalcoli rag. Luciano, membro effettivo e Gianni dott. Fabrizio, membro supplente.

In rappresentanza dell'Ente nazionale idrocarburi:

Ottaviani ing. Massimo, membro effettivo e Inzerillo ing. Umberto, membro supplente.

In rappresentanza dell'Unione petrolifera:

Wenzel Mario, membro effettivo e De Simone dottor Pietro, membro supplente.

In rappresentanza della Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche:

Canino dott. Antonio, membro effettivo e Berbenni prof. Paolo, membro supplente.

In rappresentanza dell'Università - Istituto di igiene di Trieste:

Maiori prof. Luigi, membro effettivo e Campello dott. Cesare, membro supplente.

Segretario: Salbitano Fernanda.

Art. 3.

La spesa per il funzionamento della commissione graverà sul cap. 1107 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1975, e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 dicembre 1975

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1976
Registro n. 2 Marina recantile, foglio n. 46

(7953)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1976.

Rinnovo dei collegi consultivi compartimentali dei periti doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 66 e 67 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che prevedono la costituzione dei collegi consultivi compartimentali dei periti doganali in ciascun compartimento doganale;

Visto il decreto ministeriale n. 11577 del 15 dicembre 1971, con il quale, ai sensi degli articoli 109 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, sostituiti dai predetti articoli 66 e 67 del citato testo unico, sono stati costituiti i collegi consultivi compartimentali dei periti doganali per il quadriennio 15 dicembre 1971-14 dicembre 1975, ad esclusione del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Firenze, nominato in tempo successivo con decreto ministeriale n. 5580 del 7 novembre 1973;

Ritenuta la necessità di provvedere al rinnovo di detti collegi, per sopravvenuta scadenza dell'indicato quadriennio e di mantenere, altresì, la esistente suddivisione di quelli di Genova e Milano in due sezioni, per motivate esigenze di lavoro;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, concernente, fra l'altro, la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1975, che ha apportato, fra l'altro, alcune modificazioni alle tabelle *A* e *B* allegate al predetto decreto ministeriale 18 dicembre 1972;

Visto l'art. 3 del citato testo unico concernente l'ordinamento amministrativo dei servizi doganali;

Visto l'art. 1 della legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sui compensi spettanti ai membri dei collegi operanti nelle amministrazioni statali;

Considerato che, a norma dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e dell'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734, gli anzidetti compensi non potranno essere corrisposti ai funzionari statali con qualifica dirigenziale ed a quelli che fruiscono dell'assegno perequativo;

Viste le terne dei membri effettivi e supplenti designati dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprese nell'ambito territoriale di ciascun compartimento doganale;

Decreta:

Art. 1.

A costituire il collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Bari, per un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto, sono nominati:

Pagani dott. Ugo, presidente;

Chiarelli dott. Teodoro, Lucarella dott. Francesco, Morfini dott. Luigi, Scarpello dott. Carlo, membri effettivi, scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprese nel territorio del compartimento doganale;

Clanciola Saverio e Petrosillo dott. Paolo, membri supplenti, scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprese nel territorio del compartimento doganale.

Esplicherà le funzioni di segretario il rag. Carmine Costanza, primo dirigente, funzionario del compartimento doganale.

Art. 2.

A costituire il collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Bologna, per un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto, sono nominati:

Neri dott. Vittorio, presidente;

Andreotti prof. Rodolfo, Lipparini prof. Luigi, Santini rag. Gaetano, Barbiroli prof. Giancarlo, membri effettivi, di cui i primi tre scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprese nel territorio del compartimento doganale;

Del Vecchio dott. Fernando e Guidobono dottor Pietro, membri supplenti, di cui il primo scelto su terne designate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprese nel territorio del compartimento doganale.

Esplicherà le funzioni di segretario il dott. Antonio Grassia, direttore di 1ª classe R.E., funzionario del compartimento doganale.

Art. 3.

A costituire il collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Bolzano, per un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto, sono nominati:

Barducci dott. Mario, presidente;

Frizzera dott. Bruno, Ghirardoni dott. Mario, Pernstich dott. Bruno, Spagnolli comm. Luigi, membri effettivi, scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprese nel territorio del compartimento doganale;

Ebner Josef e Vian dott. Paolo, membri supplenti, scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprese nel territorio del compartimento doganale.

Esplicherà le funzioni di segretario il dott. Giancarlo Venturelli, vice direttore, funzionario del compartimento doganale.

Art. 4.

A costituire il collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Cagliari, per un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto, sono nominati:

Basciu prof. avv. Antonio, presidente;

Bozzano dott. Luigi, Coco rag. Umberto, Manca dott. Giuseppe, Pinna dott. Giovannino, membri effettivi, scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprese nel territorio del compartimento doganale;

Botta Donato e Foddai per. ind. Antonio. membri supplenti, scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprese nel territorio del compartimento doganale.

Esplicherà le funzioni di segretario il dott. Giuseppe Rosito, direttore di 2ª classe, funzionario del compartimento doganale.

Art. 5.

A costituire il collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Genova, da suddividere in due sezioni, per un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto, sono nominati:

Tenti comm. Cetesio, presidente;

Calvillo dott. Mario, Cosulich dott. Giorgio, Gandino ing. Luigi, Novaro dott. Cellino, Orio dott. Giorgio, Peirè Bartolomeo Piero, Peirone dott. Mario, Tasselli dott. Lino, membri effettivi, scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprese nel territorio del compartimento doganale;

Antony dott. Sergio, Biancheri Antonio, Peirone dott. Giuseppe, Staglieno Alfredo Pietro, membri supplenti, scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprese nel territorio del compartimento doganale.

Esplicherà le funzioni di segretario il dott. Gaetano Fundarò, direttore di 1ª classe R.E. e quelle di segretario aggiunto il dott. Vittorio Scippacercola, direttore di 2ª classe, entrambi funzionari del compartimento doganale.

Art. 6.

A costituire il collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Milano, da suddividere in due sezioni, per un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto, sono nominati:

Perfetti dott. Pietro, presidente;

Bassi ing. Mario, Del Bo dott. Giovanni, Fava ingegner Ruggero, Pozzi Carlo, Romano ing. Enrico, Ventura dott. Rino, Battaglia Giuseppe, De Rinaldo rag. Vincenzo, membri effettivi, di cui i primi sei scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprese nel territorio del compartimento doganale;

Delfino Amleto, Garanzini Antonio, Nipoti rag. Carlo, Spreafico rag. Ambrogio, membri supplenti, scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprese nel territorio del compartimento doganale.

Esplicherà le funzioni di segretario il sig. Armando Balbi, direttore di 1ª classe R.E. e quelle di segretario aggiunto il sig. Antonio Spalla, direttore di 2ª classe, entrambi funzionari del compartimento doganale.

Art. 7.

A costituire il collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Napoli, per un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto, sono nominati:

Police prof. Paolo, presidente;

Calcagni dott. Giuseppe, Nunziante Cesaro dottor Adamo, Romano avv. Alfonso, Musmarra prof. Cesare, membri effettivi, di cui i primi tre scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprese nel territorio del compartimento doganale;

Ruggiero dott. Salvatore e Sepe dott. Giovanni, membri supplenti, di cui il primo scelto su terne designate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprese nel territorio del compartimento doganale.

Esplicherà le funzioni di segretario il sig. Nicola Russo, direttore di 2ª classe, funzionario del compartimento doganale.

Art. 8.

A costituire il collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Palermo, per un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto, sono nominati:

Parlato prof. Andrea, presidente;

Gioia Giuseppe, Sanges rag. Riccardo, Valenti ing. Giuseppe, Fiorenzi prof. Goffredo, membri effettivi, di cui i primi tre scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprese nel territorio del compartimento doganale;

Barbaro dott. Antonino e Lapis prof. Gianni, membri supplenti, di cui il primo scelto su terne designate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprese nel territorio del compartimento doganale.

Esplicherà le funzioni di segretario il dott. Francesco Ferrara, primo dirigente, funzionario del compartimento doganale.

Art. 9.

A costituire il collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Roma, per un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto, sono nominati:

Chiumiento prof. Giovanni, presidente;

D'Avanzo dott. Enrico, Del Grande dott. Paolo, Fonzi ing. Fulvio, Mannelli prof. Giovanni, membri effet-

tivi, scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprese nel territorio del compartimento doganale;

Franconi dott. Urbano e D'Alessandro ing. Michele, membri supplenti, di cui il primo scelto su terne designate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprese nel territorio del compartimento doganale.

Esplicherà le funzioni di segretario il dott. Gerardo Capo, direttore di 2ª classe, funzionario del compartimento doganale.

Art. 10.

A costituire il collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Torino, per un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto, sono nominati:

Pisani prof. Vittorio, presidente;

Janin Rivolin Yoccoz dott. Giuseppe, Melchionni dott. Gian Antonio, Perlo rag. Riccardo, Ceretti Silvano, membri effettivi, di cui il primo scelto su terna designata dall'assessorato industria e commercio della regione autonoma della Valle d'Aosta ed il secondo ed il terzo su terne designate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura compresi nel territorio del compartimento doganale;

Ercole Secondo e Monti ing. Luigi, membri supplenti, scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprese nel territorio del compartimento doganale.

Esplicherà le funzioni di segretario il sig. Giovanni Schinco, direttore aggiunto di 1ª classe, funzionario del compartimento doganale.

Art. 11.

A costituire il collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Trieste, per un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto, sono nominati:

Calzolari prof. Claudio, presidente;

Covre Pericle, Magnino dott. Roberto, Valussi dott. Sergio, Cinti dott. Francesco, membri effettivi, di cui i primi tre scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprese nel territorio del compartimento doganale;

Altobelli Cosimo e Mucchiut dott. Armando, membri supplenti, scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprese nel territorio del compartimento doganale.

Esplicherà le funzioni di segretario il dott. Vincenzo Sirugo, direttore di 2ª classe, funzionario del compartimento doganale.

Art. 12.

A costituire il collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Venezia, per un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto, sono nominati:

Matarese dott. Luigi, presidente;

Fantacuzzi dott. Libero Antonio, Favaretto Gino, Mortillaro dott. Gaspare, Aldighieri Giuseppe, membri effettivi, di cui i primi tre scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprese nel territorio del compartimento doganale;

Ferrarese Giovanni e Prosdocimo ing. Giulio, membri supplenti, scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprese nel territorio del compartimento doganale.

Esplicherà le funzioni di segretario il dott. Salvatore Grillo, direttore di 1ª classe R.E., funzionario del compartimento doganale.

Art. 13.

La spesa complessiva derivante dall'attuazione del presente decreto prevista in L. 20.000.000 per l'anno finanziario 1976 e in L. 25.000.000 per ciascuno degli anni finanziari successivi, graverà sul cap. 5379 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1976 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 maggio 1976

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1976
Registro n. 27 *Finanze, foglio n.* 382

(7955)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1976.

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 contenente norme per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 563/76 del consiglio del 15 marzo 1976, relativo all'acquisto obbligatorio di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento e destinato ad essere utilizzato negli alimenti per animali.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto 6 maggio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 123 dell'11 maggio 1976, contenente norme per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 563/76 del consiglio del 15 marzo 1976, relativo all'acquisto obbligatorio di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento e destinato ad essere utilizzato negli alimenti per animali;

Considerato che soltanto poche imprese hanno presentato la domanda di riconoscimento di centro di denaturazione nel termine previsto dal primo comma dell'art. 5, risultato insufficiente data la complessità della documentazione da produrre, per cui appare opportuno, per le finalità che si intende perseguire, riaprire detto termine onde consentire ad altre imprese di poter presentare la domanda;

Considerata la necessità di aumentare il numero dei centri di denaturazione previsti dall'art. 6 del medesimo decreto in quei territori dove ulteriori accertamenti di fabbisogno di latte scremato in polvere lo richiedono;

Considerato che, nel caso di domande di riconoscimento di centri di denaturazione risultate accolte in numero inferiore rispetto a quello territorialmente previsto dall'art. 6 del medesimo decreto, occorre prevedere disposizioni con la cui applicazione ovviare alle conseguenze negative che possono derivarne;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di presentazione delle domande di riconoscimento di centro di denaturazione, previste dall'art. 5 del decreto ministeriale 6 maggio 1976, citato in premessa, è riaperto per la durata di giorni venti decorrenti da quello di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione a funzionare come centri di denaturazione prevista all'art. 6 dello stesso decreto ministeriale, per le imprese che presentino domanda nei termini previsti dal precedente articolo, è limitata ai centri ancora disponibili per ogni singolo territorio alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

L'elenco dei centri di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 6 maggio 1976 è così modificato:

Territorio	Numero centri	Capacità lavorativa in tonn. per centro di latte scremato in polvere comunque denaturato
Emilia-Romagna	4	50
Lombardia	3	40
Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	2	30
Toscana	2	30
Umbria, Marche	2	30
Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige	3	30
Sicilia	2	15
Sardegna	1	15
Lazio	1	15
Abruzzo-Molise	1	15
Campania	1	15
Puglia, Calabria, Basilicata	2	10

Art. 4.

Qualora i centri autorizzati risultassero deficitari rispetto a quelli numericamente indicati nel medesimo art. 6, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare come centri di denaturazione, per i territori deficitari, centri di denaturazione ubicati in altri territori.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1976

Il Ministro: MARCORA

(8263)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avviso di rettifica

Nell'ultimo comma del punto 6 del provvedimento n. 20/1976 concernente i prezzi dello zucchero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 2 luglio 1976, dove è scritto «. . . dichiarazione con un verbale di inventario delle giacenze *vistate* . . .», leggasi: «. . . dichiarazione con un verbale di inventario delle giacenze *vistata*

(8221)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1976, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 315, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 31 dicembre 1969 dal sig. Matteoni Bruno in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(8033)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1976, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 295, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 14 settembre 1971 dalla signora Podbrscek Anna nata Trnovec in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(8038)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1976, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 297, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 11 marzo 1970 dalla signora Jadresko Anna in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963 n. 2043.

(8039)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1976, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 296, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 21 gennaio 1970 dal signor Ottochian Antonio in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(8040)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1976, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 367, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 17 gennaio 1970 dalla signora Sabec Franciska vedova Fatur in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(8041)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1976, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 365, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 1° aprile 1970 dalla signora Lupetina Marija nata Sarich, in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(8036)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1976, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 305, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 6 ottobre 1969 dalla signora Cernac Marija nata Sukljan, in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(8037)

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 9

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5104 Mod. 25/A. — Data: 30 ottobre 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ufficio ricevimento debito pubblico. — Intestazione: Minotti Silverio, nato a Frosinone il 6 novembre 1904. — Titoli del debito pubblico: al portatore 7. — Capitale: L. 120.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(7080)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 129

Corso dei cambi del 9 luglio 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	839,20	839,20	838,75	839,20	839,25	839,10	839,90	839,20	839,20	839,20
Dollaro canadese	868,50	868,50	868 —	868,50	867,40	868,40	866,75	868,50	868,50	868,50
Franco svizzero	338,98	338,98	338,50	338,98	338,75	338,95	338,95	338,98	338,98	338,98
Corona danese	136,30	136,30	136,50	136,30	136,35	136,20	136,25	136,30	136,30	136,30
Corona norvegese	149,95	149,95	150 —	149,95	150 —	149,20	149,95	149,95	149,95	149,95
Corona svedese	187,90	187,90	188,15	187,90	188 —	187,90	187,87	187,90	187,90	187,90
Fiorino olandese	307,75	307,75	307,50	307,75	307,60	307,70	307,47	307,75	307,75	307,75
Franco belga	21,121	21,121	21,14	21,121	21,13	21,12	21,12	21,121	21,121	21,10
Franco francese	176,08	176,08	176,40	176,08	176,25	176,05	176,05	176,08	176,08	176,10
Lira sterlina	1496,50	1496,50	1496 —	1496,50	1495,30	1496,40	1496,15	1496,50	1496,50	1496,50
Marco germanico	325,48	325,48	325,35	325,48	325,50	325,45	325,40	325,48	325,48	325,50
Scellino austriaco	45,56	46,56	45,50	45,56	45,57	45,55	45,56	45,56	45,56	45,55
Escudo portoghese	26,75	26,75	26,75	26,75	26,70	26,75	26,78	26,75	26,75	26,75
Peseta spagnola	12,342	12,342	12,3550	12,342	12,34	12,35	12,3450	12,342	12,342	12,34
Yen giapponese	2,83	2,83	2,8450	2,83	2,829	2,83	2,8281	2,83	2,83	2,83

Media dei titoli del 9 luglio 1976

Titolo	
Rendita 5 % 1935	91,200
Redimibile 3,50 % 1934	99,350
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,625
» 5 % (Ricostruzione)	93,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	90,450
» 5 % (Città di Trieste)	89 —
» 5 % (Beni esteri)	88,100
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	77,675
» 5,50 % » » 1968-83	77,875
» 5,50 % » » 1969-84	78,050
» 6 % » » 1970-85	81,550
» 6 % » » 1971-86	79,200
» 6 % » » 1972-87	78,325
» 9 % » » 1975-90	87,125
» 9 % » » 1976-91	85,750

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95,750
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,625
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86 —
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	82,100
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	78 —
» poliennali 7 % 1978	89,850
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,925
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,675
» » 9 % 1980	91,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 luglio 1976

Valuta	
Dollaro USA	839,05
Dollaro canadese	867,625
Franco svizzero	338,965
Corona danese	136,275
Corona norvegese	149,95
Corona svedese	187,885
Fiorino olandese	307,61
Franco belga	21,12
Franco francese	176,065
Lira sterlina	1496,325
Marco germanico	325,44
Scellino austriaco	45,56
Escudo portoghese	26,765
Peseta spagnola	12,343
Yen giapponese	2,829

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, ad un posto di coadiutore principale nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 10 marzo 1976, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, per la nomina ad un posto di coadiutore principale nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Consiglio di Stato;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso in premesse indicato, è costituita come segue:

Presidente:

Grez dott. Ernesto, dirigente superiore del Consiglio di Stato.

Componenti:

Cuomo Salvatore, dirigente superiore del Consiglio di Stato;

Fabbrocini dott. Giovanni, dirigente superiore del Consiglio di Stato;

Costarelli dott. Pier Maria, direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato;

Gennaccari prof. Aldo, ordinario di materie giuridiche ed economiche presso l'istituto tecnico commerciale « Leonardo da Vinci » di Roma.

La dott.ssa Severina Giuseppina Elena Gallo, vice direttore di segreteria del Consiglio di Stato, è incaricata delle funzioni di segretario della commissione.

L'onere per i gettoni di presenza ai componenti della suddetta commissione, che ne hanno diritto, farà carico al cap. 3581 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 ed ai corrispondenti capitoli dei successivi anni finanziari.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 aprile 1976

p. *Il presidente*: SALIZZONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1976
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 355

(7832)

MINISTERO DELLA DIFESA

Assunzione senza concorso di appartenenti a categorie riservatarie nel ruolo della carriera ausiliaria per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

Si rende noto che sono disponibili nel ruolo della carriera ausiliaria per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo, di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, cinquantacinque posti, ripartiti come appresso, da assegnare agli appartenenti alle categorie riservatarie che, in applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482, aspirino ad essere assunti per chiamata diretta nel predetto ruolo:

	Numero dei posti
invalidi civili di guerra e profughi	10
invalidi per servizio	15
orfani e vedove di guerra, per servizio, del lavoro e categorie equiparate	15
invalidi civili	15

La particolare natura delle mansioni proprie degli agenti dei fari e del segnalamento marittimo non consente l'immissione in ruolo di sordomuti e di minorati della vista.

L'assunzione è, in ogni caso, subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

1) età non inferiore agli anni 18 né superiore ai 55;

2) compimento degli studi di istruzione obbligatoria che non debbono, comunque, essere di grado inferiore alla licenza della quinta elementare;

3) sana e robusta costituzione fisica (al di fuori ovviamente delle menomazioni afferenti all'invalidità) e immunità da difetti o imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio. In particolare gli aspiranti, anche se invalidi, dovranno specificamente possedere costituzione fisica tale da poter:

- affrontare forti sbalzi di temperatura nonché esposizione a intemperie ed al clima marino;
- condurre da soli un'imbarcazione a remi;
- salire scale interne ed esterne delle torri dei fari, delle lanterne, dei fanali e delle boe luminose; scale che appartengono, in genere, al tipo a chiocciola o al tipo verticale a parete, senza passamano;
- eseguire lavori gravosi come il trasporto di bombole a gas del peso di kg 60-65, di latte di petrolio, di fusti di carburo ecc., anche per strade impervie o scalinate nonché per le scale di cui sopra;
- vivere per lungo tempo in fari isolati;

4) vista buona per il controllo ottico a distanza dei segnalamenti e per l'avvistamento delle navi.

Il possesso dei requisiti di cui ai numeri 3) e 4) sarà accertato mediante visita medica inappellabile da parte di un organo sanitario militare.

L'assunzione è subordinata al possesso di tutti gli altri requisiti generali stabiliti dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) e verrà effettuata alle condizioni e nei limiti posti dalle disposizioni vigenti per il collocamento obbligatorio delle categorie riservatarie (cfr. in particolare legge 2 aprile 1968, n. 482).

Gli aspiranti, inoltre, dovranno tenere presente che:

1) costituirà titolo preferenziale ai fini dell'assunzione il possesso di buone conoscenze teorico-pratiche in uno almeno dei seguenti settori:

elettrogeneratori fino a 20 KW di potenza;
materiale elettrico;
meccanica;
radiotelegrafia;

2) l'assunzione verrà disposta con la nomina ad « agente in prova » per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo e con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 977.550 (par. 133), oltre le competenze accessorie di diritto;

3) a norma di regolamento, la predetta nomina non sarà definitiva ma subordinata al buon esito di un corso di istruzione pratica e di specializzazione della durata di tre mesi presso l'ufficio tecnico fari di La Spezia, che gli assunti saranno inviati a frequentare all'atto dell'immissione in servizio; al termine di tale corso essi dovranno sottoporsi ad esame per l'accertamento del profitto ricavato dalle istruzioni ricevute;

4) il servizio dei fari e del segnalamento marittimo comporta lunghe permanenze in località particolarmente isolate, disagiate ed esposte alle intemperie;

5) data l'esistenza di sedi di servizio ottime, buone, disagiate e di grande isolamento è insito, nel disimpegno delle mansioni di agente dei fari, il periodico avvicendamento fra varie sedi, con un ritmo in linea di massima triennale, senza pregiudizio, ovviamente, dei trasferimenti che possono essere in ogni tempo disposti per esigenze di servizio.

Domanda e documenti

Gli appartenenti alle menzionate categorie riservatarie che aspirino ad essere assunti alle condizioni dianzi specificate dovranno direttamente far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione X, nel termine di cui al successivo capoverso, domanda di assunzione in carta legale, anche se analoga domanda avessero eventualmente già inviato o presentato al Ministero o ad altro ente dell'amministrazione sia direttamente che tramite la rispettiva associazione di assistenza o di tutela.

La domanda dovrà pervenire al Ministero entro il termine (ordinatorio) di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda l'aspirante, facendo esplicito riferimento alla presente notificazione, dovrà dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il suo preciso domicilio;

d) la categoria riservataria alla quale appartiene;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) il titolo di studio posseduto;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli aspiranti di sesso maschile);

l) che è disposto ad accettare l'assunzione a tutte le condizioni specificate nella presente notificazione, e ad accettare altresì, in sede di prima nomina come nel corso della carriera, qualsiasi destinazione in dipendenza delle esigenze di servizio dell'amministrazione.

La firma in calce alla domanda dev'essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale od altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Roma, addì 1° luglio 1976

Il Ministro: FORLANI

(8081)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a quaranta posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario al n. 5 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, in data 12 luglio 1976 pubblica il decreto ministeriale 12 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno stesso anno, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 154, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a quaranta posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 20 giugno 1971.

(8237)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a centonovantasei posti di operaio qualificato in prova per le esigenze del compartimento di Verona.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a centonovantasei posti di operaio qualificato in prova, indetto con decreto ministeriale 25 settembre 1975, n. 2206, registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1975, registro n. 69 Trasporti, foglio n. 47, avrà luogo il giorno 1° agosto 1976, alle ore 7,30 presso il 2° liceo scientifico «Galileo Galilei», via S. Giacomo, 3 (Borgo Roma), Verona.

(8292)

OSPEDALE CIVILE «S. LORENZO» DI VALDAGNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 6 agosto 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Valdagno (Vicenza).

(8164)

OSPEDALI RIUNITI PER BAMBINI DI NAPOLI

Concorso ad un posto di primario pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Napoli.

(8112)

OSPEDALE PNEUMOTISIOLOGICO «MADONNA DEI CIELI» DI CATANZARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche;

un posto di assistente di pneumotisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(8111)

OSPEDALE GERIATRICO «PIO ISTITUTO DELLA ADDOLORATA» DI ROMA

Concorso ad un posto di assistente fisiatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente fisiatra (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Roma.

(8113)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 7 maggio 1976, n. **55.**

Erezione in comune autonomo da denominarsi « Mazzarrone » delle frazioni « Mazzarrone-Botteghelle-Grassura-Leva-Cucchi » (in atto appartenenti al comune di Caltagirone) e « Sciri Sottano » (in atto appartenente al comune di Licodia Eubea).

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 12 *maggio* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione « Mazzarrone » comprendente le località denominate « Mazzarrone-Botteghelle-Grassura-Contrada Leva-Cucchi », in atto appartenenti al comune di Caltagirone, unitamente alla località « Sciri Sottano », in atto appartenente al comune di Licodia Eubea, sono erette in comune autonomo e assumono la denominazione di « Mazzarrone ».

Art. 2.

Il presidente della Regione, di concerto con l'assessore regionale per gli enti locali, procederà, con suo decreto, alla separazione patrimoniale ed alla sistemazione dei rapporti finanziari, con le modalità di cui all'art. 3 del decreto presidenziale 29 ottobre 1957, n. 3, nonchè stabilirà l'organico del personale del nuovo comune.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 maggio 1976

BONFIGLIO

MURATORE

LEGGE 7 maggio 1976, n. **56.**

Provvedimenti in favore dei comuni siciliani.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 12 *maggio* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di assicurare la funzionalità delle opere pubbliche finanziate dall'assessorato regionale dei lavori pubblici, sia a carico del bilancio della Regione sia a carico del Fondo di solidarietà nazionale, è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni per interventi suppletivi e di completamento, ivi compresi gli oneri della revisione dei prezzi.

L'assessore regionale per i lavori pubblici, sulla base dello stanziamento, predispone un programma delle opere da eseguire, sentita la commissione legislativa competente dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 2.

E' istituito un fondo di lire 58.770 milioni per la costruzione, l'ampliamento, il completamento, il miglioramento, la riparazione, la sistemazione e la manutenzione delle opere pubbliche, di competenza degli enti locali della Regione.

Art. 3.

La spesa di lire 58.770 milioni, autorizzata con il precedente articolo, è assegnata come segue:

a) lire 90 milioni ai comuni con popolazione fino a 5000 abitanti;

b) lire 130 milioni ai comuni con popolazione da 5001 a 20.000 abitanti;

c) lire 430 milioni ai comuni con popolazione da 20.001 a 60.000 abitanti;

d) lire 500 milioni ai comuni con popolazione da 60.001 a 100.000 abitanti;

e) lire 550 milioni ai comuni con popolazione da 100.001 a 120.000 abitanti ed ai comuni di Cefalù e Taormina;

f) lire 800 milioni ciascuno a favore dei comuni capoluoghi di Trapani, Enna, Caltanissetta e Ragusa; tale assegnazione non è cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere;

g) lire 200 milioni fra i comuni, indipendentemente dai criteri fissati nelle lettere precedenti.

La ripartizione di cui alle precedenti lettere viene determinata tenendo conto, per ciascun comune, della cifra più elevata risultante dai dati ufficiali degli ultimi due censimenti della popolazione.

Al comune di Erice è assegnata la stessa somma prevista per i comuni di Cefalù e Taormina dalla lettera *e*) del presente articolo.

Art. 4.

E' autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni da assegnare al comune di Palermo per il risanamento dei quattro mandamenti, ad integrazione dei finanziamenti statali.

Art. 5.

Il comune di Palermo, osservando le modalità indicate nella presente legge, nonchè, in quanto applicabili, le norme contenute nella legge approvata dall'assemblea regionale nella seduta del 28 aprile 1976 concernente « Tutela dei centri storici e norme speciali per il quartiere Ortigia di Siracusa e per il centro storico di Agrigento », dovrà utilizzare la predetta somma di lire 25.000 milioni:

a) in quanto a lire 20.000 milioni per le costruzioni di alloggi popolari nelle aree comprese nelle zone di cui all'art. 1 della legge 30 gennaio 1962, n. 18, o per la riedificazione, la ristrutturazione, la bonifica di abitazioni da espropriare e destinare ad edilizia popolare;

b) in quanto a lire 1.000 milioni per il restauro di edifici comunali da destinare ad uso pubblico;

c) in quanto a lire 2.000 milioni per la locazione di alloggi da destinare alle famiglie che occupano abitazioni improprie o costituenti pericolo per la pubblica e privata incolumità, o residenti in abitazioni da ristrutturare, da demolire e ricostruire ad iniziativa dell'Istituto autonomo case popolari di Palermo nei piani di zona dei quattro mandamenti della città;

d) in quanto a lire 2.000 milioni per la erogazione di contributi, pari al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, ai proprietari riuniti in consorzio o al comune stesso, per la esecuzione di opere di restauro conservativo, di bonifica edilizia, di ristrutturazione e consolidamento degli immobili, compresi nelle zone di cui alla citata legge 30 gennaio 1962, n. 18.

Art. 6.

E' autorizzata la spesa di lire 16.000 milioni da assegnare al comune di Catania.

La somma di lire 5.000 milioni è destinata alle finalità previste dall'art. 2 della presente legge e la somma di lire 11.000 milioni all'attuazione di opere di grande viabilità urbana previste dal piano regolatore generale.

Art. 7.

E' autorizzata la spesa di lire 5.880 milioni da assegnare al comune di Messina per le finalità previste dall'art. 2 della presente legge.

Art. 8.

Le somme assegnate a ciascun comune sono accreditate al legale rappresentante del comune stesso. Si applica l'art. 18 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21.

Il consiglio comunale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delibera il programma di impiego e ne dà comunicazione all'assessorato regionale dei lavori pubblici.

Ogni iniziativa e ogni responsabilità per la realizzazione delle opere sono attribuite al comune, il quale provvede direttamente alle gare di appalto, alla stipula dei contratti, alla esecuzione dei lavori, prescindendo da ogni approvazione ed autorizzazione dell'amministrazione regionale.

I pareri tecnici sui progetti sono espressi dagli organi tecnici previsti dagli articoli 21 e 22 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, e successive modifiche e integrazioni.

I progetti sono approvati dalla giunta comunale.

Il comune, entro quattro mesi dall'ultimazione delle opere, invia all'assessorato regionale dei lavori pubblici il conto finale.

Compete all'assessorato regionale dei lavori pubblici la nomina dei collaudatori.

Entro tre mesi dal rilascio del certificato di collaudo, il comune invia all'assessorato il rendiconto delle spese sostenute per la esecuzione dei singoli lavori.

All'assessorato regionale dei lavori pubblici è attribuita l'alta vigilanza sulla esecuzione degli interventi previsti dalla presente legge.

Per quanto non espressamente previsto, si applica la vigente legislazione regionale concernente la realizzazione delle opere pubbliche finanziate dall'amministrazione regionale.

Art. 9.

Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di esecuzione in economia per cottimo fiduciario, i comuni possono procedere, utilizzando esclusivamente personale già in organico alla data del 31 marzo 1976, alla esecuzione di lavori finanziati in virtù della presente legge in economia in amministrazione con le modalità previste dall'art. 67 del regolamento approvato con il regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, entro il limite di spesa di lire 30 milioni.

Art. 10.

In attesa della definizione degli interventi della Cassa per il Mezzogiorno, attraverso il progetto speciale di cui agli articoli 2 e 3 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, ed al fine di consentire l'immediato avvio all'insediamento turistico-termale di Sciacca, è assegnata al comune di Sciacca la somma di lire 5.000 milioni da utilizzare, con le modalità previste dalla presente legge, per la esecuzione dei lavori di difesa e consolidamento del suolo, di organizzazione territoriale e di salvaguardia del bacino idrotermale di Sciacca.

Art. 11.

Le opere previste dalla presente legge sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti.

Art. 12.

Il personale degli enti edilizi disciolti utilizzato presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione regionale, nonchè presso il consorzio regionale tra gli istituti autonomi per le case popolari, può essere utilizzato a prestare servizio presso i comuni di cui all'art. 26 della legge statale 5 febbraio 1970, n. 21, dando la priorità ai comuni maggiormente colpiti dal terremoto.

Art. 13.

Sono soppressi gli elenchi dei progettisti e dei direttori dei lavori, previsti dal secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 18 novembre 1964, n. 29.

Art. 14.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 125.650 milioni che sarà iscritta nel bilancio del Fondo di solidarietà nazionale come dalla seguente tabella:

	ANNI FINANZIARI					
	1976	1977	1978	1979	1980	Totale
	(importi in milioni di lire)					
a) Bilancio della Regione						
Art. 4	6.000	6.000	8.000	—	—	20.000
Art. 10	2.500	2.500	—	—	—	5.000
Totale	8.500	8.500	8.000	—	—	25.000
b) Bilancio del Fondo di solidarietà nazionale						
Art. 1	15.000	—	—	—	—	15.000
Art. 2	38.265	20.505	—	—	—	58.770
Art. 4	2.500	2.500	—	—	—	5.000
Art. 6	4.000	10.352	462	929	257	16.000
Art. 7	2.000	3.880	—	—	—	5.880
Totale	61.765	37.237	462	929	257	100.650
Totale generale	70.265	45.737	8.462	929	257	125.650

Art. 15.

All'onere di lire 25.000 milioni a carico del bilancio della Regione per gli anni finanziari dal 1976 al 1978, si provvede con parte delle maggiori entrate per ritenute d'acconto e di imposta di cui al cap. 1023 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per gli anni medesimi.

All'onere di lire 100.650 milioni a carico del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per gli anni finanziari dal 1976 al 1980 si provvede con parte delle disponibilità del piano regionale d'interventi, approvato con la legge regionale 12 maggio 1975, n. 18.

Art. 16.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 maggio 1976

BONFIGLIO

MURATORE — PINO — MACALUSO

LEGGE 7 maggio 1976, n. 57.

Realizzazione di uno svincolo sull'autostrada Messina-Catania in area compresa fra i comuni di Mascali e Fiumefreddo per il collegamento rapido con la strada statale n. 120.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 12 *maggio* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la realizzazione di uno svincolo sull'autostrada Messina-Catania, in area compresa fra i comuni di Fiumefreddo e Mascali, destinato al collegamento rapido con la strada statale n. 120 nonché per l'esecuzione delle opere di raccordo e delle infrastrutture di servizio, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni quale contributo in favore del consorzio per l'autostrada

Messina-Catania, da erogarsi con apposita convenzione che sarà stipulata con le modalità previste dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4.

Art. 2.

Il consorzio provvederà alle progettazioni ed all'esecuzione in concessione delle opere.

L'assessore regionale per i lavori pubblici determinerà, d'intesa con il consorzio per l'autostrada Messina-Catania e i sindaci dei comuni interessati, il progetto da presentare all'A.N.A.S. per l'approvazione.

Art. 3.

All'onere di lire 1.000 milioni occorrente per l'attuazione della presente legge si provvede, nell'esercizio finanziario 1977, con parte delle disponibilità previste dal piano d'interventi di cui alla legge regionale 12 maggio 1975, n. 18.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 maggio 1976

BONFIGLIO

PINO

LEGGE 7 maggio 1976, n. 58.

Norme per l'attuazione degli interventi relativi alla ricostruzione e al trasferimento degli abitati della Sicilia colpiti dall'alluvione, previsti dall'art. 5-bis del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con legge 23 marzo 1973, n. 36, e modificato con legge 12 aprile 1975, n. 133.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n. 27 del* 12 *maggio* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli interventi previsti a favore della Sicilia nell'art. 5-*bis* del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito in legge con legge 23 marzo 1973, n. 36, modificato con l'art. 1 della legge 12 aprile 1975, n. 133, sono localizzati nei comuni di Agira, Castiglione di Sicilia, Fondachelli Fantina, Nicosia, Regalbuto, Troina.

La spesa di lire 10.000 milioni, prevista dalle norme sopra richiamate, è destinata alla costruzione di alloggi popolari e di opere di urbanizzazione primaria, compresa l'acquisizione delle relative aree di impianto, secondo il seguente piano di ripartizione:

1) Agira: per alloggi popolari lire 450 milioni; per opere di urbanizzazione lire 550 milioni;

2) Castiglione di Sicilia: per alloggi popolari ed opere di urbanizzazione lire 425 milioni;

3) Fondachelli Fantina: per alloggi popolari lire 1.425 milioni; per opere di urbanizzazione lire 1.200 milioni;

4) Nicosia: per alloggi popolari lire 750 milioni; per opere di urbanizzazione lire 850 milioni;

5) Regalbuto: per alloggi popolari lire 1.350 milioni; per opere di urbanizzazione lire 1.650 milioni;

6) Troina: per alloggi popolari lire 450 milioni; per opere di urbanizzazione lire 550 milioni;

7) fondo di riserva a disposizione lire 350 milioni.

Art. 2.

Le opere previste dall'art. 1 sono realizzate dagli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio, secondo le norme e le modalità di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Nei comuni di Agira, Nicosia, Regalbuto e Troina gli interventi di cui all'art. 1 sono localizzati nei piani di utilizzazione urbanistica previsti nell'art. 23 della legge regionale 12 febbraio 1973, n. 3, ove già siano stati approvati.

Nei comuni in cui i suddetti piani non siano stati approvati, e nei comuni di Castiglione di Sicilia e di Fondachelli Fantina gli interventi di cui all'art. 1 sono localizzati con deliberazione del consiglio comunale su aree indicate dai competenti uffici del genio civile, e con l'osservanza delle prescrizioni previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 3519, e con il limite di densità fondiaria fino a tre metri cubi per metro quadrato.

La deliberazione consiliare costituirà variante a tutti gli effetti agli strumenti urbanistici vigenti nel comune.

Qualora il consiglio comunale non provveda alla localizzazione entro 60 giorni dall'indicazione delle aree da parte dell'ufficio del genio civile, l'assessore regionale per i lavori pubblici provvede sostitutivamente alla suddetta localizzazione con proprio decreto, che avrà gli stessi effetti previsti dal comma precedente.

Art. 4.

L'assessore regionale per i lavori pubblici accerta il numero delle famiglie, che, a seguito dell'alluvione del dicembre 1972-gennaio 1973, pur rimanendo nel territorio del comune di Fondachelli Fantina, sono state costrette ad abbandonare la propria abitazione, nonché il numero delle famiglie che, in analoghe condizioni, hanno trasferito, anche di fatto, la propria residenza dal predetto comune in altri comuni della provincia di Messina.

Sulla scorta di tali risultanze e previa conferma da parte delle famiglie interessate della volontà di non rientrare nel comune di provenienza e dell'indicazione della località dove esse intendono fissare la residenza, l'assessore regionale per i lavori pubblici determina, con criteri di proporzionalità, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il numero degli alloggi che debbono essere costruiti a Fondachelli Fantina e quelli che debbono essere realizzati negli altri comuni.

Al fine di determinare i criteri di proporzionalità di cui al comma precedente, non vanno considerate le famiglie sinistrate che hanno ottenuto le provvidenze previste dall'art. 8 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito in legge con legge 23 marzo 1973, n. 36, per la riparazione e la ricostruzione, *in loco*, della propria abitazione.

Alla localizzazione degli alloggi provvedono i comuni nel cui terirtorio gli alloggi stessi debbono essere localizzati, con l'osservanza delle norme previste dai commi secondo, terzo e quarto del precedente art. 3.

Art. 5.

Le opere previste dalla presente legge sono dichiarate, a tutti gli effetti, di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Art. 6.

Per le finalità previste dalla presente legge il presidente della Regione è autorizzato a concedere anticipazioni agli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio di importo pari alle somme indicate nell'art. 1.

Alla concessione delle anticipazioni si provvede con decreto del presidente della Regione su proposta dell'assessore regionale per i lavori pubblici.

L'accreditamento dell'anticipazione spettante sarà effettuato in favore del legale rappresentante dell'Istituto autonomo per le case popolari beneficiario presso gli stabilimenti siti nei capoluoghi di provincia dell'istituto di credito tesoriere dei fondi regionali.

I prelevamenti delle anticipazioni devono essere limitati alle somme effettivamente necessarie mediante ordinativi di pagamento in favore dei creditori e devono essere rendicontati secondo le norme vigenti.

Art. 7.

Le anticipazioni di cui al precedente art. 6 saranno recuperate sulle somme erogate dallo Stato in favore della Regione in dipendenza dell'art. 5-*bis* della legge di conversione 23 marzo 1973, n. 36, del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, modificato con l'art. 1 della legge 12 aprile 1975, n. 133.

Art. 8.

All'onere di lire 10.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede quanto a lire 1.600 milioni con l'utilizzazione delle disponibilità del cap. 26153 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione e quanto alla rimanente parte con le assegnazioni dello Stato di cui all'art. 5-*bis* della legge 23 marzo 1973, n. 36, modificata con l'art. 1 della legge 12 aprile 1975, n. 133.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 maggio 1976

BONFIGLIO

PINO

LEGGE 7 maggio 1976, n. **59**.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 35, recante provvedimenti per agevolare l'attività edilizia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 12 *maggio* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 35, è sostituito dal seguente:

« L'assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo sui mutui in denaro o in cartelle di credito fondiario, del 2 per cento sugli interessi dei mutui contratti e da contrarre per la costruzione di alloggi destinati ad abitazione civile aventi le caratteristiche previste nelle norme richiamate al precedente art. 1, o per il primo acquisto di essi ove per lo stesso alloggio non sia stato concesso precedente contributo.

Il contributo sarà del 5 per cento qualora gli alloggi da acquistare siano stati costruiti entro il 31 dicembre 1974 da uno degli enti indicati nell'art. 16 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive integrazioni e modifiche, senza contributi dello Stato o della Regione e sempreché gli acquirenti siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modifiche ed integrazioni.

Il contributo previsto nei commi precedenti può essere dagli interessati ceduto agli istituti di credito mutuanti al fine di realizzare il netto ricavo in valore attuale ».

Art. 2.

Per le finalità della presente legge è autorizzato, per l'anno finanziario 1977, il limite trentacinquennale di impegno di lire 40 milioni.

Art. 3.

All'onere di lire 40 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1977 e successivi, si provvede con parte delle disponibilità derivanti dalla cessazione della spesa autorizzata con gli articoli 8, sesto comma, e 15, ultimo comma, della legge regionale 9 maggio 1974, n. 9.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 maggio 1976

BONFIGLIO

PINO

LEGGE 7 maggio 1976, n. **60**.

Collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 12 *maggio* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione della Regione siciliana, gli enti pubblici dalla stessa dipendenti o vigilati, nonché gli enti locali della Regione sono tenuti ad assumere per ogni ufficio, sede o stabilimento, alla sola condizione che questi siano dotati di centralino telefonico, un privo della vista abilitato alle funzioni di centralinista telefonico.

E' obbligatoria l'assunzione di un centralinista cieco per ogni posto di cui sia dotato il centralino nonché per ogni turno di lavoro.

Ai fini dell'applicazione della presente legge gli aventi diritto al collocamento obbligatorio devono risultare iscritti nell'albo professionale nazionale istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594.

Sono considerati centralini telefonici quelli che, installati presso uffici, sedi o stabilimenti, abbiano funzioni di smistamento e di collegamento.

Art. 2.

Le assunzioni di personale, che comunque non abbia superato il 55° anno d'età, di cui all'art. 1, vengono effettuate per chiamata diretta, previo rilascio di apposito certificato di avviamento al lavoro da parte dell'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, anche in soprannumero ai posti in organico od anche fuori organico.

Art. 3.

Le assunzioni presso l'amministrazione regionale e presso gli enti pubblici dalla stessa dipendenti o vigilati, indipendentemente dai titoli di studio posseduti dagli aspiranti, sono fatte con riferimento alla qualifica di archivista-dattilografo o equipollente.

Art. 4.

Ai centralinisti telefonici assunti o già in servizio presso le amministrazioni di cui all'articolo precedente, deve essere corrisposta un'indennità pari a quella prevista dall'art. 10 della legge regionale 1° agosto 1974, n. 30, sostitutiva di quella di cui all'art. 4 della legge 3 giugno 1971, n. 397.

Art. 5.

I centralinisti telefonici ciechi che abbiano prestato presso le amministrazioni di cui all'art. 3 quindici anni di effettivo servizio, hanno diritto, a domanda, ad essere collocati a riposo usufruendo di un abbuono di servizio di dieci anni validi ai fini giuridici, economici e previdenziali.

Gli anni di effettivo servizio richiesti per usufruire dei benefici di cui al comma precedente sono ridotti a dieci per motivi di salute o per raggiunti limiti di età.

L'anzianità convenzionale di anni dieci di cui al presente articolo è concessa anche, ai fini del trattamento di quiescenza, ai centralinisti ciechi che si trovino già in quiescenza dopo aver prestato servizio presso le amministrazioni di cui sopra per almeno quindici anni.

Art. 6.

L'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei posti riservati ai centralinisti telefonici ciechi.

Art. 7.

Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici di cui all'art. 1, entro sessanta giorni dall'installazione presso i loro dipendenti uffici, sedi o stabilimenti di centralini telefonici aventi funzione di collegamento e smistamento, devono inviare all'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione una di-

chiarazione dalla quale risulti l'esatta ubicazione degli stessi nonché, entro il 31 dicembre di ogni anno, i dati relativi al personale addetto ai centralini telefonici operanti.

Art. 8.

Trascorsi tre mesi dal verificarsi dell'inadempienza nell'assunzione da parte delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici tenuti all'osservanza della presente legge, nei confronti degli stessi l'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione emette d'ufficio un certificato di avviamento al lavoro.

Art. 9.

Il centralinista telefonico non vedente, per il quale è stato rilasciato il certificato di avviamento al lavoro previsto dall'art. 2 della presente legge, e l'Unione italiana ciechi, in caso di mancata assunzione da parte dell'amministrazione o dell'ente interessato, possono avvalersi delle azioni previste dall'art. 3 della legge 28 luglio 1960, n. 778.

Art. 10.

L'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione vigila sull'applicazione della presente legge avvalendosi anche degli ispettorati del lavoro con sede in Sicilia.

Art. 11.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente legge si applica la legge 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni.

Art. 12.

Agli oneri ricadenti sul bilancio della Regione siciliana in dipendenza delle assunzioni disposte ai sensi dell'art. 1 della presente legge, riguardanti l'amministrazione della Regione, si fa fronte con gli stanziamenti di bilancio relativi agli oneri per il personale, mentre per ciò che concerne gli oneri derivanti dalla applicazione dell'art. 5 si fa fronte con l'aumento degli stanziamenti relativi al fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza dei dipendenti regionali.

Art. 13.

Gli enti locali della Sicilia dovranno adeguare lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di cui alla presente legge nonché di quello in atto in servizio alle disposizioni contenute nei precedenti articoli 3, 4 e 5.

Art. 14.

E' abrogata la legge regionale 2 marzo 1957, n. 21, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto presidenziale 20 febbraio 1958, n. 1.

Art. 15.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 maggio 1976

BONFIGLIO

D'ACQUISTO

LEGGE 7 maggio 1976, n. 61.

Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1976, n. 60, recante norme per il collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 12 *maggio* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 7 maggio 1976, n. 60, recante norme per il collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi, sono apportate le seguenti modifiche:

il secondo comma dell'art. 1 è soppresso;

all'art. 4 è aggiunto il seguente comma:

« Per le finalità del presente articolo è autorizzata a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso la spesa di lire 10 milioni. »;

l'art. 12 è sostituito con il seguente:

« Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge, a carico del bilancio della Regione, valutati per l'anno finanziario in corso in lire 20 milioni, ed all'onere di lire 10 milioni previsto dall'art. 4, si provvede utilizzando parte dell'avanzo finanzario del bilancio della Regione accertato con il rendiconto generale consuntivo per l'anno 1974, approvato con la legge regionale 25 ottobre 1975, n. 69.

Agli oneri ricadenti nel bilancio della Regione per gli anni finanziari successivi a quello in corso, valutati in lire 30 milioni, si provvede con parte delle entrate tributarie della Regione.

All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 5 della presente legge si provvede a carico del bilancio del fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 maggio 1976

BONFIGLIO

D'ACQUISTO

LEGGE 7 maggio 1976, n. 62.

Provvedimenti straordinari a favore dei lavoratori già dipendenti dalle ditte « Bellanca e Amalfi » e « Niceta » di Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 12 *maggio* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere, ai dipendenti già occupati presso le ditte « Bellanca e Amalfi » e « Niceta » di Palermo alla data del 15 gennaio 1976, un'indennità straordinaria, per un periodo non superiore a mesi sei a decorrere dal 1° aprile 1976, pari all'80 per cento della retribuzione contrattuale percepita o spettante all'atto della cessazione dell'attività e fino ad un massimo di lire 300 mila mensili.

Il diritto all'indennità cessa nei confronti dei dipendenti che abbiano trovato o troveranno altra occupazione.

Art. 2.

Per la liquidazione dell'indennità prevista al precedente articolo, l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo le somme occorrenti.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro quarantacinque giorni dall'avvenuto pagamento dell'indennità spettante, i giustificativi di spesa.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento dell'indennità, dopo avere accertato che i lavoratori si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1.

Art. 3.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.

Detta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con il decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1976 si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 maggio 1976

BONFIGLIO

D'Acquisto

LEGGE 7 maggio 1976, n. 63.

Proroga dei corsi di riqualificazione professionale e di perfezionamento già istituiti con le leggi regionali 29 dicembre 1973, n. 58, e 28 dicembre 1974, n. 50.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 12 *maggio* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

La durata dei corsi di riqualificazione professionale e di perfezionamento riservati ai lavoratori già occupati presso la società « Piedigrotta » di Caltanissetta, istituiti con legge regionale 29 dicembre 1973, n. 58, e successive modificazioni, è prorogata di 180 giorni effettivi a far data dal 1° aprile 1976.

Art. 2.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 80 milioni.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 maggio 1976

BONFIGLIO

D'Acquisto

LEGGE 7 maggio 1976, n. 64.

Provvidenze straordinarie in favore dei lavoratori dipendenti della « Clinica S. Barbara » di Gela.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 12 *maggio* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere ai dipendenti della « Clinica S. Barbara » con sede in Gela, occupati alla data del 31 dicembre 1975 e che si trovino privi di retribuzione, una indennità straordinaria pari all'80 per cento della retribuzione percepita o spettante a quella data, per un periodo di quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 1976.

Art. 2.

Per la liquidazione dell'indennità prevista dall'art. 1 della presente legge l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Caltanissetta le somme occorrenti.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, prima di effettuare il pagamento dell'indennità di cui all'art. 1, accerterà la sussistenza delle condizioni previste.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dovrà presentare all'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro 45 giorni dall'avvenuto pagamento dell'indennità spettante, i giustificativi di spesa.

Art. 3.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 25 milioni. Detta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

All'onere derivante dalla presente legge e ricadente nello anno finanziario in corso si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 maggio 1976

BONFIGLIO

D'Acquisto

LEGGE 7 maggio 1976, n. 65.

Provvidenze in favore dei lavoratori della ditta « Silverstar » di Isola delle Femmine (Palermo).

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 12 *maggio* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad istituire corsi di riqualificazione professionale e di perfezionamento riservati ai lavoratori che risultavano occupati presso la ditta « Silverstar » nel comune di Isola delle Femmine, alla data del 1° gennaio 1976.

I corsi avranno la durata di 180 giorni effettivi con inizio dal 2 maggio 1976.

La gestione dei corsi sarà affidata dall'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione preferibilmente alla stessa azienda o ad un'azienda del settore o ad un ente per la formazione professionale della provincia di Palermo.

Ove i corsi saranno affidati all'azienda « Silverstar », questa, ai fini addestrativi, ha la facoltà di utilizzare nel ciclo produttivo i lavoratori ammessi alla frequenza dei corsi, avendo sempre riguardo alle prevalenti finalità dell'addestramento professionale.

Nel caso in cui si avvalga di tale facoltà, l'azienda ha l'obbligo di darne formale comunicazione all'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione.

Art 2.

Ai lavoratori che frequenteranno i corsi previsti nel precedente articolo è corrisposto un assegno giornaliero pari all'80 per cento dell'ultima retribuzione contrattuale percepita o spettante.

Ove l'azienda si avvalga della facoltà di cui al terzo comma dell'articolo precedente, i lavoratori ammessi alla frequenza del corso sono obbligati ad osservare l'orario di lavoro in vigore nell'azienda stessa, la quale corrisponderà l'integrazione per assicurare ai lavoratori fino al 100 per cento della retribuzione contrattuale.

Art. 3.

Per la liquidazione mensile dell'assegno spettante a norma dell'art. 2 della presente legge l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo le somme occorrenti.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro trenta giorni dalla chiusura dei corsi, i giustificativi di spesa relativi al pagamento degli assegni corrisposti ai lavoratori.

Art. 4.

Per le finalità dell'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 25 milioni.

Detta somma sarà versata al Fondo siciliano per la assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

Art 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1976 si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 maggio 1976

BONFIGLIO

D'ACQUISTO

LEGGE 7 maggio 1976, n. 66.

Aumento dei contributi per l'assistenza sanitaria generica e farmaceutica agli artigiani ed ai commercianti.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 12 *maggio* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa prevista dall'art. 5 della legge regionale 25 novembre 1966, n. 30, modificato dalla legge regionale 25 novembre 1966, n. 31, è aumentata di lire 2.500 milioni.

La spesa prevista dall'art. 8 della legge regionale 7 giugno 1973, n. 26, è aumentata:

di lire 1.200 milioni per le finalità dell'art. 1, lettera *a*);

di lire 1.600 milioni per l'assistenza sanitaria generica di cui all'art. 1, lettera *b*);

di lire 700 milioni per l'assistenza farmaceutica di cui all'art. 1, lettera *b*).

Art 2.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni di cui lire 3.122 milioni per l'esercizio finanziario 1976 e lire 2.878 milioni per l'esercizio finanziario 1977.

All'onere ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede:

quanto a lire 400 milioni con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso;

quanto a lire 500.800.000 con parte delle disponibilità del cap. 20912 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975, utilizzabili a termine della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36;

quanto a lire 699.200.000 con parte delle disponibilità del cap. 20912 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso;

quanto a lire 1.522 milioni con parte delle disponibilità del cap. 20913 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso.

All'onere ricadente nell'esercizio finanziario 1977 si provvede con parte delle entrate tributarie della Regione.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 maggio 1976

BONFIGLIO

D'ACQUISTO

LEGGE 7 maggio 1976, n. 67.

Contributi in favore delle casse mutue provinciali per i coltivatori diretti.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 12 *maggio* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a concedere, con propri decreti, contributi alle casse mutue provinciali per i coltivatori diretti allo scopo di assicurare l'assistenza sanitaria e specialistica.

Art. 2.

Per ottenere i contributi di cui al precedente articolo, le casse mutue sono tenute a presentare apposita documentata relazione dalla quale risulti l'entità delle somme dovute, in applicazione delle convenzioni vigenti, per le prestazioni specialistiche effettuate sino al 31 dicembre 1975 e di quelle che si prevede dovranno essere erogate per le prestazioni da effettuare sino al 31 dicembre 1976.

Art. 3.

I contributi di cui alla presente legge, sentita la commissione prevista al successivo art. 4, sono corrisposti in misura pari al 70 per cento delle somme dovute sino al 31 dicembre 1975, all'atto della presentazione della relazione di cui al precedente articolo.

La restante quota del 30 per cento unitamente alle spese che vanno dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1976 saranno erogate a presentazione dei rispettivi rendiconti previo espresso parere sull'ammissibilità della spesa da parte della commissione regionale predetta.

Art. 4.

La commissione di cui all'articolo precedente è così composta:

1) dall'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione o da un suo delegato, che la presiede;

2) da un dirigente della ragioneria generale della Regione;

3) da quattro rappresentanti dei coltivatori diretti di cui uno designato dall'alleanza coltivatori siciliani, uno dal comitato regionale dell'unione coltivatori italiani, e due dalla federazione regionale coltivatori diretti.

La commissione, che sarà nominata dall'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, ha l'obbligo di sentire i rappresentanti provinciali delle organizzazioni predette e il direttore della cassa mutua della provincia interessata.

Art. 5.

I contributi di cui all'art. 1 della presente legge saranno restituiti alla Regione in tutto o in parte nel caso in cui le casse mutue provinciali per i coltivatori diretti otterranno contributi per l'assistenza sanitaria specialistica da parte dello Stato, in misura pari all'ammontare di questi ultimi.

Art. 6.

Per le finalità della presente legge è autorizzata a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso la spesa di lire 4.500 milioni.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20913 del bilancio per l'anno finanziario medesimo.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 maggio 1976

BONFIGLIO

D'Acquisto

LEGGE 7 maggio 1976, n. 68.

Contributi per l'acquisto di libri di testo agli studenti delle scuole medie inferiori.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 12 *maggio* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione siciliana concede a tutti gli alunni delle scuole medie inferiori, statali ed autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, un contributo per l'acquisto dei libri di testo, dell'ammontare rispettivamente di L. 40.000 per gli alunni che frequentano la prima classe e di L. 20.000 per quelli che frequentano la seconda e la terza classe.

Il contributo è erogato dal preside dell'istituto, mediante il rilascio agli interessati di un buono-libri, sulla base di elenchi attestanti la frequenza scolastica degli alunni.

Art. 2.

Il buono-libri, intestato allo studente beneficiario, è consegnato a chi ne esercita la patria potestà, ed è fruibile in qualunque libreria.

L'assessorato regionale della pubblica istruzione cura la stampa dei suddetti buoni libri e provvede a dotarne i singoli istituti.

Art. 3.

Ad inizio di ogni anno scolastico, i presidi di istituto delle scuole medie inferiori richiederanno all'assessorato regionale della pubblica istruzione i buoni-libri occorrenti per gli alunni iscritti rispettivamente alla prima classe ed alla seconda e terza classe.

Art. 4.

Il titolare o il gestore della libreria, dopo aver eseguito la prestazione richiesta, entro il 31 gennaio di ogni anno trasmetterà i buoni-libri all'assessorato regionale della pubblica istruzione per il rimborso.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1977 in lire 6.000 milioni, si fa fronte:

quanto a lire 2.500 milioni con le disponibilità derivanti dalla cessazione della spesa autorizzata con l'art. 5 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22;

quanto a lire 3.500 milioni con parte delle entrate tributarie della Regione.

Art. 6.

Per le spese derivanti dall'applicazione della presente legge e ricadenti nell'esercizio finanziario 1977, l'assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato, nel corso del corrente esercizio, ad effettuare le operazioni necessarie per la concessione dei buoni-libri per l'anno scolastico 1976-77 e ad assumere i relativi impegni.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 maggio 1976

BONFIGLIO

Avola

LEGGE 7 maggio 1976, n. 69.

Concessione di un contributo annuo alla società scientifica « Circolo matematico di Palermo ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 12 *maggio* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1976, l'assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere un contributo annuo di lire 15 milioni alla società scientifica « Circolo matematico di Palermo » con sede presso l'istituto di matematica dell'Università di Palermo, quale concorso nelle spese di funzionamento e di potenziamento della società.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1976 si fa fronte con parte dell'avanzo finanziario del bilancio della Regione accertato con il rendiconto generale consuntivo per l'anno finanziario 1974, approvato con la legge regionale 25 ottobre 1975, n. 69.

Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà utilizzando parte delle entrate tributarie della Regione.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 maggio 1976

BONFIGLIO

Avola

LEGGE 7 maggio 1976, n. 70.

Tutela dei centri storici e norme speciali per il quartiere Ortigia di Siracusa e per il centro storico di Agrigento.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 12 *maggio* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

TUTELA DEI CENTRI STORICI

Art. 1.

I centri storici dei comuni dell'Isola sono beni culturali, sociali ed economici da salvaguardare, conservare e recuperare mediante interventi di risanamento conservativo.

Il governo della Regione, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, è tenuto a determinare con decreto l'elenco dei comuni siciliani i cui centri storici rappresentino beni culturali di particolare pregio, ai fini della salvaguardia, della conservazione e del recupero mediante interventi di risanamento conservativo, da finanziare con successivi provvedimenti legislativi.

Prima di procedere alla determinazione di cui al precedente comma, il governo della Regione acquisisce il parere obbligatorio della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, delle competenti soprintendenze e delle Università siciliane.

Art. 2.

I comuni, nella redazione dei piani particolareggiati relativi ai centri storici, debbono perseguire:

a) la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio storico, monumentale ed ambientale;

b) il recupero edilizio ai fini sociali ed economici, anche applicando la legislazione regionale in materia nonchè le leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 18 aprile 1962, n. 167, e loro successive modifiche ed integrazioni;

c) la permanenza degli attuali abitanti.

Titolo II

NORME SPECIALI PER IL QUARTIERE ORTIGIA DI SIRACUSA

Art. 3.

Il comune di Siracusa è autorizzato a redigere un piano particolareggiato del quartiere denominato Ortigia insistente sull'isola omonima, che, oltre ai fini di cui all'art. 2, dovrà avere come obiettivi:

a) la salvaguardia, il risanamento, la bonifica e la ristrutturazione del vecchio quartiere di Ortigia, considerato un inscindibile insieme storico-monumentale;

b) il recupero sociale, culturale e funzionale dell'isola di Ortigia al fine di assicurarne, nel rispetto dei legittimi interessi degli abitanti, la rivitalizzazione economica.

Per gli edifici dichiarati di interesse monumentale dovranno essere allegati al piano particolareggiato schemi di intervento per il consolidamento e il restauro, salvo i casi previsti dal successivo art. 5.

Il comune, nel quadro del piano particolareggiato, che ha la durata di dieci anni, elabora programmi biennali di intervento e determina le priorità.

Il piano particolareggiato, se difforme dal piano regolatore generale, costituisce variante del piano stesso.

Il piano particolareggiato, sia di attuazione che di variante del piano regolatore generale, è adottato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta.

Il piano è pubblicato, per almeno venti giorni, all'albo del comune. Entro trenta giorni dalla pubblicazione potranno formularsi osservazioni e proposte.

Scaduti i termini suindicati, il consiglio comunale, esaminate le osservazioni e proposte, ed eventualmente rielaborato il piano, lo adotta definitivamente, a maggioranza assoluta, e lo trasmette all'assessorato regionale dello sviluppo economico.

Trascorsi 120 giorni dal ricevimento del piano da parte dell'assessorato regionale dello sviluppo economico, senza che sia intervenuta l'approvazione, il piano si intende approvato.

Art. 4.

La redazione del piano particolareggiato sarà accompagnata da uno studio della topografia antica di Ortigia e della consistenza monumentale dell'Isola.

Per tale studio sarà nominata, con decreto dell'assessore regionale per lo sviluppo economico, una commissione presieduta dal soprintendente alle antichità per la Sicilia orientale e composta dal soprintendente ai monumenti per la Sicilia orientale o da un suo delegato, da un esperto scelto dall'assessore regionale per lo sviluppo economico, da tre membri eletti dal consiglio comunale di Siracusa, esperti di topografia antica, urbanistica e storia dell'architettura.

Tale commissione affiancherà l'opera dei tecnici incaricati della redazione del piano particolareggiato e presenterà al comune di Siracusa una relazione con i relativi elaborati, contenente l'indicazione degli edifici dichiarati di interesse storico, artistico e monumentale, nonchè di quelli di pregevole caratteristica architettonica.

Art. 5.

Il comune di Siracusa potrà, ove gli interventi per il consolidamento ed il restauro siano ritenuti particolarmente urgenti ed indifferibili dalla commissione prevista dal precedente articolo e limitatamente agli edifici dichiarati di interesse storico, artistico, monumentale, provvedere ad eseguire direttamente, o tramite i privati proprietari, le opere necessarie, anche prima dell'adozione del piano particolareggiato.

In questi casi, si potrà procedere per singole licenze edilizie, e le stesse potranno essere rilasciate solo previo parere vincolante della commissione prevista dal precedente articolo.

Il comune stipulerà con i proprietari degli edifici interessati la convenzione prevista dal successivo art. 9.

Art. 6.

Gli interventi edilizi interessano:

a) l'intero comparto previsto dal piano particolareggiato, quando l'intervento deve essere necessariamente unitario;

b) parte del comparto;

c) singoli edifici, quando essi, secondo il piano particolareggiato, hanno dimensioni e caratteristiche tali da non compromettere le soluzioni urbanistiche del comparto di appartenenza.

Art. 7.

Gli interventi previsti dal precedente articolo possono essere realizzati:

1) dal comune, ove il consiglio comunale deliberi in tal senso;

2) da consorzi di proprietari interessati, costituiti ai sensi dell'art. 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

3) da singoli proprietari, limitatamente all'ipotesi prevista dalla lettera *c*) del precedente art. 6.

Il comune potrà, in particolare, avvalersi della facoltà prevista dal n. 1) del comma precedente quando l'intervento edilizio richiede il diradamento o l'eliminazione di corpi aggiunti alle strutture originarie, nel caso in cui i proprietari non intendano o non siano nelle condizioni di provvedere, quando il comparto o l'edificio risultino particolarmente degradati.

In tutti i casi di intervento sostitutivo del comune, sarà stipulata la convenzione prevista dal successivo art. 9, nella quale saranno anche indicati i modi e i tempi del recupero delle somme spese dal comune, maggiorate degli interessi legali.

Art. 8.

Ove sarà consentita la sostituzione edilizia, nel quadro della tutela del patrimonio storico-artistico e nel rispetto della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con la demolizione e ricostruzione di edifici, non potrà essere superata la densità edilizia fondiaria del comparto e l'altezza massima degli edifici prospicienti sulla stessa strada.

In questi casi, le licenze edilizie dovranno essere sottoposte al parere vincolante della commissione di cui all'art. 4 della presente legge.

Art. 9.

La concessione dei benefici previsti dagli articoli 14 e 15 della presente legge è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra il comune ed i privati, singoli o associati, o gli enti interessati, che intendono realizzare gli interventi edilizi previsti dall'art. 6.

La convenzione dovrà indicare le modalità dell'intervento ed i relativi progetti esecutivi, i tempi di realizzazione del medesimo, i rapporti economici e finanziari, la destinazione d'uso, le garanzie per il mantenimento degli attuali abitanti salvo loro rinunzia, i canoni di affitto a norma delle vigenti disposizioni di legge, la ripartizione degli oneri tra gli interessati, le penali per le eventuali inadempienze, le eventuali procure speciali e quanto altro sarà ritenuto necessario dal comune.

Le convenzioni saranno approvate dal consiglio comunale su proposta del comitato previsto dal successivo art. 12.

Art. 10.

Il comune potrà espropriare l'edificio o parte di esso quando il piano particolareggiato o il progetto di intervento prevedono:

1) la demolizione dell'intero edificio ed il vincolo di inedificabilità sull'area risultante;

2) l'eliminazione di parte dell'edificio o di parti aggiunte alle strutture originarie del medesimo.

L'esproprio potrà pure avere luogo:

a) per ragioni di pubblica utilità;

b) quando l'edificio riveste particolare interesse storico, artistico, monumentale;

c) quando l'edificio ricade in un comparto particolarmente degradato;

d) quando i proprietari non provvedono direttamente a realizzare gli interventi edilizi e rifiutano l'intervento sostitutivo del comune, previsto dal secondo comma dell'art. 7.

Ove si intenda realizzare un piano di edilizia economica e popolare, l'esproprio potrà investire interi comparti o parti di essi.

Art. 11.

Per l'espropriazione delle aree e degli edifici l'indennità è determinata in base alle norme contenute nella legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive aggiunte e modificazioni.

Un'indennità pari a quella prevista dal precedente comma sarà pure corrisposta ai proprietari di edifici o di parte di essi per i quali l'intervento edilizio prevede la parziale demolizione o l'eliminazione di corpi aggiunti alle strutture originarie.

In tali casi l'indennità è corrisposta, sempre che il comune non abbia proceduto all'espropriazione, limitatamente ai volumi abbattuti e non riedificati ed è cumulabile con i benefici previsti dai successivi articoli 14 e 15.

Art. 12.

Il comune è autorizzato ad istituire nel proprio bilancio un fondo speciale a gestione separata, costituito dai finanziamenti regionali e da ogni altro eventuale finanziamento.

E' costituito un comitato così composto:

a) dal sindaco o da un suo delegato che lo presiede;

b) dall'ingegnere capo del genio civile o da un suo delegato;

c) da un rappresentante dell'istituto di credito tesoriere del comune;

d) dal soprintendente alle antichità della Sicilia orientale o da un suo delegato;

e) dal soprintendente ai monumenti della Sicilia orientale o da un suo delegato;

f) da sei membri eletti dal consiglio comunale con voto limitato ad uno.

Al momento in cui sarà costituito il consiglio di quartiere, ai sensi della legge regionale 3 novembre 1975, n. 71, del comitato previsto dal precedente comma saranno chiamati a far parte il presidente del consiglio di quartiere e due componenti del medesimo, di cui uno della minoranza, eletti dal consiglio stesso.

Il comitato propone al consiglio comunale tutte le delibere inerenti all'utilizzazione del fondo previsto dal primo comma del presente articolo.

Art. 13.

E' istituita presso il comune di Siracusa una commissione edilizia speciale per l'esame dei problemi connessi all'attuazione degli strumenti urbanistici dei progetti di intervento edilizio previsti dalla presente legge e costituita:

a) dal sindaco o da un suo delegato che la presiede;

b) dagli assessori delegati alle materie dell'urbanistica e dei lavori pubblici;

c) dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico comunale;

d) dal soprintendente alle antichità della Sicilia orientale o da un suo delegato;

e) dal soprintendente ai monumenti della Sicilia orientale o da un suo delegato;

f) dal comandante dei vigili del fuoco di Siracusa o da un suo delegato;

g) dall'ufficiale sanitario del comune o da un suo delegato;

h) da tre membri scelti dalla giunta su terne di nominativi forniti rispettivamente dagli ordini degli ingegneri, degli architetti e dei geometri;

i) dai tre esperti nominati dal comune di cui all'art. 4 della presente legge;

l) da quattro consiglieri comunali eletti dal consiglio comunale con voto limitato ad uno.

I componenti della suddetta commissione di cui alla lettera *h*) non debbono far parte della commissione edilizia comunale.

Art. 14.

Per il restauro, la bonifica, il risanamento degli edifici di cui all'ultimo comma dell'art. 4, possono essere autorizzati gli interventi necessari per la conservazione degli stessi nella loro inscindibile unità formale e strutturale, per la valorizzazione dei caratteri architettonici-decorativi e per le trasformazioni igieniche, di abitabilità e di funzionalità.

Il presidente della Regione, nel rispetto delle priorità stabilite dal comune, è autorizzato, relativamente alle suddette opere, su presentazione dei relativi progetti regolarmente muniti di licenza di costruzione e della convenzione con il comune, a concedere un contributo del 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Tale contributo è elevato al 40 per cento qualora il progetto preveda opere di restauro di particolare delicatezza e onerosità in rapporto al reddito di cui l'edificio stesso è suscettibile.

Per la residua somma non coperta da contributo, il presidente della Regione è autorizzato ad intervenire con il pagamento degli interessi dei mutui contratti dal comune, da enti pubblici, da società o da privati singoli o associati.

Dal contributo saranno detratte le somme eventualmente erogate dal comune ai sensi dell'art. 5 della presente legge.

L'intervento nel pagamento degli interessi può essere esteso fino alla riduzione del tasso di interesse a carico dei mutuatari alla misura del 3 per cento.

Per iniziative di carattere turistico-ricettivo, la Regione può assumere a suo totale carico l'onere del pagamento degli interessi sui mutui relativi.

Art. 15.

Per tutti gli altri interventi edilizi non previsti dall'articolo precedente, il presidente della Regione è autorizzato a concedere contributi sugli interessi dei mutui contratti fino alla riduzione del tasso di interesse alla misura del 2,50 per cento.

In tali casi il contributo riguarderà l'intero ammontare dei mutui contratti per la realizzazione degli interventi ammessi.

Per iniziative di carattere turistico-ricettivo, la Regione può assumere a suo totale carico l'onere del pagamento degli interessi sui mutui relativi.

Art. 16.

Per le operazioni di mutuo previste dagli articoli 14 e 15 della presente legge, la Regione stipulerà con gli istituti bancari apposita convenzione.

Art. 17.

Allo scopo di predisporre alloggi per eventuali espropriati in applicazione delle norme di cui sopra o di alloggiare persone o famiglie costrette ad abbandonare temporaneamente le loro abitazioni in Ortigia per l'esecuzione degli interventi edilizi e per la realizzazione dei piani di edilizia economica e popolare, il comune è autorizzato a contrarre mutui ai sensi della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni.

Limitatamente agli eventuali espropriati ed alle persone o famiglie indicate al comma precedente, il comune è autorizzato a corrispondere agli aventi diritto, per un periodo massimo di due anni, un'indennità integrativa, ove si sia provveduto ad alloggiarli in appartamenti di proprietà privata il cui fitto risulti superiore a quello precedentemente corrisposto.

Nel caso di proprietari utenti dell'alloggio, l'indennità sarà corrisposta tenendo conto delle loro possibilità economiche e in misura non superiore all'80 per cento del canone di locazione.

Art. 18.

Gli edifici espropriati per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e non destinati alla demolizione, faranno parte del patrimonio indisponibile del comune di Siracusa.

Essi saranno utilizzati per pubblici servizi, per soddisfare esigenze della collettività o concessi in locazione.

In quest'ultimo caso, se i locali sono destinati ad abitazione, il comune li concederà in locazione semplice, in base alle norme vigenti per il patrimonio pubblico di edilizia abitativa, riconoscendo diritto di assoluta precedenza nell'assegnazione ai cittadini che abitavano o svolgevano la loro attività in Ortigia, prima dell'esecuzione degli interventi edilizi.

Art. 19.

Per le finalità degli articoli precedenti sono autorizzate le seguenti spese:

a) lire 150 milioni per la redazione del piano particolareggiato previsto dall'art. 3 e lo studio previsto dall'art. 4;

b) lire 1.500 milioni per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 5;

c) lire 800 milioni per gli espropri e le indennità previste dall'art. 11 per la realizzazione del primo programma biennale di intervento;

d) lire 1.500 milioni per i contributi in conto capitale previsti dall'art. 14, da erogare per la realizzazione del primo programma biennale;

e) limite venticinquennale di spesa, per l'anno finanziario 1977, di lire 100 milioni per i contributi sugli interessi previsti dagli articoli 14 e 15;

f) lire 100 milioni annue dal 1977 al 1986 per le indennità previste dall'art. 17;

g) limite venticinquennale di spesa per l'anno 1977 di lire 100 milioni per i contributi sui mutui previsti dall'art. 17, primo comma.

Le somme autorizzate con le precedenti lettere *a*), *b*), *f*) e *g*) sono erogate al comune di Siracusa.

Titolo III

NORME SPECIALI
PER IL CENTRO STORICO DI AGRIGENTO

Art. 20.

Il comune di Agrigento, anche in rapporto alle finalità previste dalle leggi 28 settembre 1966, n. 749, e 5 giugno 1974, n. 283, è autorizzato a redigere un piano particolareggiato del centro storico della città avente come obiettivo il recupero sociale, culturale, funzionale ed ambientale dei monumenti ivi esistenti.

Per la redazione, l'attuazione ed il finanziamento del piano particolareggiato suddetto e degli interventi dallo stesso previsti si applicano le disposizioni di cui al titolo secondo della presente legge in quanto compatibili.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni.

Art. 21

All'onere di lire 3.950 milioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 19, ripartito in due quote uguali a carico del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per gli anni finanziari 1976 e 1977, si provvede con parte delle disponibilità del piano regionale di interventi per il periodo 1975-1980, approvato con la legge regionale 12 maggio 1975, n. 18.

All'onere di lire 300 milioni di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del precedente art. 19, a carico del bilancio della Regione per gli anni finanziari 1977 e successivi, si provvede con parte delle entrate tributarie della Regione.

All'onere di lire 3.000 milioni derivante dall'applicazione del precedente art. 20 si provvede con parte delle disponibilità del piano regionale di interventi per il periodo 1975-80, approvato con la legge regionale 12 maggio 1975, n. 18.

Art. 22.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 maggio 1976

BONFIGLIO

MURATORE—TEPEDINO

LEGGE 7 maggio 1976, n. **71.**

Provvedimenti per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori della Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 12 *maggio* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per lo sviluppo civile, economico e turistico, nonchè per la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente naturale e del patrimonio archeologico e storico-artistico delle isole minori della Regione siciliana è autorizzata la spesa di lire 20 mila milioni.

Art. 2.

In rapporto alle finalità di cui al precedente articolo è redatto a cura della Regione un programma generale relativo a tutte le isole minori, contenente l'indicazione particolareggiata delle opere e delle provvidenze previste e delle speciali prescrizioni urbanistiche eventualmente necessarie, con particolare riguardo alle opere ed alle attrezzature marittime e portuali, nonchè alle opere per l'approvvigionamento idrico, per l'elettrificazione, per gli impianti igienico-sanitari, per la distruzione dei rifiuti solidi, per l'edilizia economica e popolare e per altre opere o attrezzature pubbliche, comunque costituenti coefficienti per lo sviluppo civile, economico e turistico delle isole minori.

Art. 3.

L'elaborazione del programma generale è affidata ad un comitato tecnico composto da non più di 10 membri, tra i quali uno con funzioni di coordinatore, e nominato dal presidente della Regione entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

I gruppi parlamentari regionali, gli enti locali interessati, le associazioni culturali a carattere nazionale possono, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, segnalare al presidente della Regione i nominativi corredandoli delle descrizioni dei requisiti e dei titoli relativi.

Art. 4.

Il comitato redige il programma generale entro sei mesi dall'affidamento dell'incarico, unitamente ad uno stralcio di prima attuazione, entro i limiti dello stanziamento di cui all'art. 1.

Il programma generale è comunicato agli enti locali interessati i quali, nel termine di 60 giorni dalla data della predetta comunicazione, inviano alla presidenza della Regione proposte, suggerimenti ed osservazioni.

La giunta regionale, previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, procede alla definitiva approvazione.

La progettazione, l'esecuzione, l'appalto delle singole opere sono delegate agli enti locali competenti, salvo che per le opere marittime e per quelle relative alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio archeologico e storico-artistico.

Art. 5.

La Regione provvede a coordinare con la Cassa per il Mezzogiorno le modalità degli interventi destinati dalla Cassa stessa alle isole minori della Regione siciliana, nonché eventuali forme di collaborazione tecnica.

Art. 6.

Si applicano per gli interventi previsti dalla presente legge, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 64.

Art. 7.

Per il funzionamento del comitato di cui all'art. 3 è autorizzata la spesa di lire 20 milioni.

Art. 8.

In rapporto allo sviluppo ed alla valorizzazione delle isole minori, l'amministrazione regionale promuove l'attivazione di servizi organici ed efficienti di collegamento continuativo attraverso mezzi rapidi.

Art. 9.

Per le finalità di cui al precedente art. 8, l'assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere contributi, per periodi pluriennali non superiori a cinque anni, a favore di aziende od enti regolarmente autorizzati dai competenti organi per l'esercizio dei servizi di collegamento e che siano forniti di attrezzatura tecnica ed organizzativa adeguata, nonchè di mezzi idonei e rispondenti alle esigenze del traffico.

Art. 10.

Il contributo non può superare la misura del 50 per cento del costo accertato e riconosciuto per miglio, viene liquidato in base alle miglia percorse ed è soggetto a revisione annuale sulla base dei conti consuntivi dell'esercizio precedente.

Il contributo può essere elevato al 60 per cento allorchè si tratti di gestione di enti pubblici o diritto pubblico, ovvero di società a prevalente partecipazione pubblica.

Art. 11.

I contributi sono concessi con decreto dell'assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentiti i sindaci delle amministrazioni interessate, previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 12.

L'assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo parere della commissione di cui al precedente art. 11, formula il programma operativo ed il piano di riparto dei contributi.

Il programma operativo ed il piano di riparto sono determinati sulla base dei seguenti elementi:

a) previsione del volume di traffico giornaliero;

b) consistenza del numero degli utenti residenti nelle singole isole, con particolare riferimento a quelli derivanti dalla scuola, dalla produzione, dal mondo del lavoro;

c) movimento turistico correlato alla consistenza del patrimonio alberghiero.

Il programma ed il piano sono approvati con decreto dell'assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti e le somme sono accreditate al presidente dell'ente provinciale per il turismo competente per territorio, il quale provvede all'erogazione dei contributi sulla base della documentazione atta a comprovare che siano stati interamente adempiuti gli obblighi stabiliti, munita del visto delle amministrazioni comunali interessate e della capitaneria di porto competente per territorio.

Si applicano al presidente dell'ente provinciale per il turismo le norme di legge che regolano le attribuzioni, gli obblighi e le responsabilità dei funzionari delegati.

Art. 13.

Le aziende e gli enti che intendono beneficiare dei contributi devono presentare all'assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti apposita istanza corredata dalla seguente documentazione:

1) relazione tecnico-illustrativa del programma dei servizi, nella quale dovranno essere indicati i mezzi di trasporto, la periodicità, gli itinerari, gli orari, le tariffe e la dotazione organica del personale;

2) piano economico-finanziario di gestione;

3) atto di sottomissione e di accettazione del programma operativo e del piano finanziario approvati dall'assessorato.

Tale atto dovrà prevedere anche le seguenti clausole:

a) divieto di apportare variazioni al programma dei servizi, se non previa autorizzazione dell'assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, da concedersi con atto scritto, sentito il parere della commissione di cui al precedente art. 11;

b) divieto di imposizione, anche temporanea ed a qualsiasi titolo, di sovrapprezzi nei biglietti;

c) applicazione delle tariffe preferenziali praticate dai servizi marittimi di collegamento con le isole minori, convenzionati con lo Stato;

d) obbligo del rilascio dei biglietti di viaggio per l'intero percorso richiesto dai viaggiatori e garanzia di disponibilità dei posti prenotati;

e) tempestiva ed adeguata campagna pubblicitaria e promozionale con specifico riferimento ai percorsi effettuati, agli orari ed alle tariffe applicate;

f) mantenimento almeno della dotazione organica del personale indicata al n. 1) del comma precedente ed osservanza della vigente legislazione, in materia di lavoro, per la categoria;

g) obbligo di tenuta in perfetta efficienza dei mezzi adoperati.

Art. 14.

All'erogazione dei contributi si procederà a servizio effettuato, in relazione alle miglia effettivamente percorse.

I contributi non sono cumulabili con altre provvidenze regionali per l'esercizio di servizi di trasporto.

La trasgressione, anche di una sola delle condizioni previste dall'atto di sottomissione, comporta la decadenza o la revoca dei benefici concessi.

I sindaci dei comuni interessati sono incaricati della vigilanza sull'attuazione dei programmi di esercizio dei collegamenti, proponendo tempestivamente i provvedimenti di revoca o di decadenza dei benefici concessi, fatta salva la facoltà dell'assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti di provvedere direttamente o tramite gli enti provinciali per il turismo competenti per territorio.

L'eventuale reiezione della proposta anche di un solo sindaco deve essere motivata.

Art. 15.

Nell'ambito delle norme vigenti che regolano la materia, le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche in favore dei liberi armatori che hanno effettuato servizio di collegamento mediante navi traghetto iscritte nei compartimenti marittimi della Sicilia da almeno quattro anni.

Art. 16.

Per il periodo precedente all'entrata in vigore della presente legge e per i servizi effettuati di collegamento continuativo con le isole minori, l'assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a corrispondere alle aziende, che non ne abbiano usufruito, contributi non superiori al 50 per cento del costo riconosciuto per miglio.

Il contributo viene liquidato in base alle miglia percorse.

Art. 17.

Per le finalità previste dalla presente legge sono autorizzate le seguenti spese:

a) lire 20.000 milioni, ripartite in tre quote di lire 5.000 milioni, 10.000 milioni, 5.000 milioni, rispettivamente a carico degli esercizi finanziari 1976, 1977 e 1978, per le finalità di cui all'art. 1;

b) lire 7.500 milioni, ripartite in cinque quote uguali di lire 1.500 milioni ognuna, ricadenti in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1980, per le finalità di cui all'art. 8;

c) lire 400 milioni, a carico dell'esercizio finanziario in corso, per le finalità di cui all'art. 16;

d) lire 20 milioni, a carico dell'esercizio finanziario in corso, per le finalità di cui all'art. 7.

Art. 18.

Le provvidenze previste per i collegamenti con le isole minori sono estese alle corse di collegamento tra Messina e Reggio Calabria, collegate con le linee aeree in partenza o in arrivo all'aeroporto di Reggio Calabria-Messina.

Art. 19.

Alle spese autorizzate con il precedente art. 17, lettere *a*), *b*) e *c*), a carico del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale, si provvede con parte delle disponibilità del piano regionale di interventi per il periodo 1975-80, approvato con la legge regionale 12 maggio 1975, n. 18.

Alla spesa autorizzata con il precedente art. 17, lettera *d*), a carico del bilancio della Regione, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 20912 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

Art. 20.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 maggio 1976

BONFIGLIO

MACALUSO

LEGGE 7 maggio 1976, n. 72.

Concessione di un contributo straordinario all'associazione « Estate musicale di Taormina » ed al « Luglio musicale trapanese ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 12 *maggio* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere un contributo *una tantum* di lire 30 milioni all'associazione « Estate musicale di Taormina » per il ripiano del *deficit* dei bilanci dell'associazione medesima e quale concorso per la sua struttura organizzativa nonchè un contributo di lire 10 milioni al « Luglio musicale trapanese ».

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo per l'anno 1974, approvato con la legge regionale 25 ottobre 1975, n. 69.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 maggio 1976

BONFIGLIO

MACALUSO

LEGGE 7 maggio 1976, n. 73.

Attuazione dei decreti del Presidente della Repubblica n. 635, n. 636 e n. 637 del 30 agosto 1975, concernenti norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana rispettivamente in materia di accademie e biblioteche, di pubblica beneficenza ed opere pie e di tutela del paesaggio antichità e belle arti.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 12 *maggio* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In relazione al trasferimento alla Regione delle attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di biblioteche, accademie, antichità, opere artistiche e musei, nonchè di tutela del paesaggio, disposto con i decreti del Presidente della Repubblica n. 635 e n. 637 del 30 agosto 1975, ed al trasferimento delle funzioni amministrative attribuite agli organi centrali e periferici dello Stato dalla legge 17 luglio 1890, numero 6972, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 21 giugno 1896, n. 218, e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia di ordinamento e di controlli sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e sugli enti comunali di assistenza operanti nel territorio della Sicilia, disposto con il decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 30 agosto 1975, nel bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.

Art. 2.

Le spese di cui ai capitoli 17602, 17703, 17727, 17728, 17731 e 17742 sono considerate obbligatorie ed i capitoli si intendono inclusi nell'elenco n. 1 anneso alla tabella *B* del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

Art. 3.

Per le altre spese concernenti il funzionamento degli uffici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica numeri 635 e 637 del 30 agosto 1975, non previste dalla presente legge, si provvede con gli stanziamenti iscritti ai relativi capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso (assessorato regionale delle finanze).

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 maggio 1976

BONFIGLIO

(*Omissis*).

(7793)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761830)